

CAMERA DEI DEPUTATI N. 887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UGOLINI, BOGI, AYALA, GORI

Nuove norme per l'elezione dei consigli
delle regioni a statuto ordinario

Presentata l'8 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Profonde innovazioni sono state introdotte nel nostro ordinamento in materia di sistemi elettorali. Per consentire di adeguare anche la rappresentanza regionale alla volontà espressa dal popolo italiano in sede di *referendum*, appare indispensabile procedere in tempi rapidi alla modificazione della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale ».

Il sistema elettorale di tipo maggioritario è già stato introdotto sia a livello statale che a livello degli enti locali; in questo senso si sono espresse unanimemente le stesse regioni e risulta quindi non più rinviabile una riforma che intro-

duca il principio maggioritario anche a livello regionale.

Nello stesso tempo non si può non considerare che nel nostro Paese sono presenti enti regionali dotati di caratteristiche fortemente distinte fra di loro, sia per entità di popolazione sia per dimensione di territorio sia per i diversi fattori economici, culturali e sociali.

Ciò comporta la necessità di mantenere e salvaguardare le diverse identità regionali e, nel conferire loro sempre più ampia potestà di autodeterminazione, di consentire le scelte più opportune in ordine al tipo di sistema elettorale maggioritario da adattare ad ogni singolo ordinamento regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. I seggi sono attribuiti almeno per i due terzi con sistema maggioritario uninominale. Ogni regione disciplina nel proprio statuto il sistema di elezione facendo riferimento ai principi generali di cui al presente comma ».

2. Il secondo ed il terzo comma del medesimo articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.